



COMUNE DI MARINEO

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO SUL RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI
DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E
AMMINISTRATIVA**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/02/2020

**Il Segretario Generale con reggenza a scavalco
Dr.ssa Daniela Maria Amato**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 – Presupposti	4
...	
Art. 4 - Conflitto di interessi	5
Art. 5 - Condizioni di rimborso.....	6
Art. 6 – Adempimenti dell’Amministrazione	7
Art. 7 – Limiti al rimborso	8
Art. 8 - Procedimento per la liquidazione del rimborso.....	9
Art. 9 – Assunzione diretta degli oneri legali per i dipendenti.....	10
Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	11

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, che costituisce appendice del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha ad oggetto - in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti del comparto Enti locali, dall'art. 39 della L.R. 145/1980 successivamente integrato con l'art. 24 della L.R. 30/2000, dall' art. 86 comma 5 del D. l.gs. 267/2000 come sostituito dal D.L 19.06.2015 n. 78 e legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 - la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti e/o amministratori del Comune di Marineo per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.
2. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore.

Art. 2
Principi generali

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato, tramite il rimborso delle spese legali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa nei suoi confronti per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri che vengono coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso delle spese legali sono le stesse indicate per i dipendenti.
3. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 86 comma 5 del D. Lgvo 267/2000, è ammissibile, "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" riferito - come chiarito dalla Corte dei Conti in sede consultiva (*ex multis*, C.d.C. sezione regionale della Sicilia PAR 55/2018) - all'aggregato spese di funzionamento in quanto da un lato comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma dall'altro non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all'amministrazione. Pertanto, nel bilancio armonizzato, l'aggregato in questione si identifica nelle spese della Missione 1, recante "servizi istituzionali, generali e di gestione". Il parametro di riferimento, al fine del rispetto del suddetto vincolo normativo, è quello relativo alle spese di organizzazione e funzionamento complessivamente sostenute dal Comune e risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario rispetto alla data della richiesta.

Art. 3

Presupposti

1. Per procedere ai rimborsi delle spese legali è necessario che ricorrano simultaneamente i seguenti presupposti:

a. rapporto organico o di servizio con l'Ente a tempo indeterminato o determinato.

E' escluso il diritto di assistenza ed il rimborso delle spese legali per coloro che non hanno un rapporto di immedesimazione organica, ovvero per gli "incaricati esterni" (non dipendenti dell'Ente) che esplicano la loro attività collaborativa con l'Ente in base a rapporti libero-professionali o analoghi (es. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente, L.S.U., componenti di commissioni di gara o di concorso, ecc.). E' parimenti escluso il diritto al rimborso delle spese di difesa sostenute in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente verso l'Ente o nel caso di azione o denuncia promossa da organi comunali nei confronti del medesimo.

b. connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali. In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile che i fatti e gli atti, oggetto d'imputazione, siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio; deve esserci una riconducibilità dei fatti contestati alla funzione pubblica esercitata, per cui non si procederà al rimborso quando i reati ascritti siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale - privata del dipendente e/o amministratore;

c. assenza di conflitto di interessi quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento dei fini propri dell'Amministrazione. Il dipendente e/o amministratore devono aver agito nell'esclusivo interesse dell'ente e non in conflitto di interessi con l'Ente a cui appartengono e quindi la contestazione o imputazione (nel caso di procedimento penale) deve essere riferita all'incarico svolto in diretta connessione con i fini dell'Ente;

d. conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione e/o di archiviazione con formula pienamente assolutoria, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati. Il provvedimento di assoluzione o di archiviazione deve escludere la responsabilità e deve accertare l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dall'amministratore o dal dipendente;

e. congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1 lett. d), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi. Nel merito della formula assolutoria, nella ipotesi in cui vi è assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" o "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" è escluso il rimborso delle

spese legali sostenute dal dipendente e/o amministratore qualora dalla sentenza si evinca un “conflitto d' interessi con l'Ente“, per la rilevanza del fatto sotto profili diversi da quello penale, come quello disciplinare, civile, amministrativo e contabile. In particolare, anche nelle superiori ipotesi assolutorie, poiché può ricorrere l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta penalmente non punibile, addebiti in sede civile, amministrativa, contabile e disciplinare, in quest'ultimo caso, poiché il rispetto dei doveri d'ufficio è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e quindi si potrebbe verificare il conflitto d'interesse, il Segretario Generale e il Dirigente dell'Ufficio Contenzioso, procederanno ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il diritto al rimborso.

4. Il rimborso delle spese processuali è escluso in caso di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia).

5. Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo rivalsa dell'Amministrazione nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista al comma 2, primo periodo. Nel caso di archiviazione del procedimento penale di cui al periodo precedente, il rimborso è ammesso solo ove la formulazione del decreto o dell'ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscono l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. E' escluso , inoltre, il diritto al rimborso delle spese processuali nell'ipotesi di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 651-bis c.p.p.

6. Con riferimento al PROCEDIMENTO CIVILE, si è ammessi al rimborso delle spese di cui sopra, qualora il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. In sede CONTABILE, tale diritto spetta esclusivamente nel caso in cui si accerti che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi), posti in essere con dolo o colpa grave in violazione dei doveri d'ufficio, con riconosciuta esenzione dello stesso da responsabilità per danno erariale.

7. La stipula, in favore del dipendente o amministratore, di una assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale, esclude di per sé la possibilità di rimborso.

Art. 4 **Conflitto di interessi**

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione. Il conflitto d'interessi tra l'Ente e il dipendente e/o amministratore non si configura solo nei reati in danno del primo, ma in tutti i casi in cui i fatti e i comportamenti posti in essere, pur non assumendo carattere a rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali (es. quando il

fatto e/o il comportamento rivesta l'aspetto dell'illecito disciplinare, amministrativo o contabile).

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha conflitto di interesse nelle seguenti ipotesi:
 - In presenza di fatti, atti compiuti e/o fatti dovuti e non compiuti con accertamento di dolo o colpa grave;
 - Attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente/amministratore ad opera del Comune;
 - Attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte di altro dipendente;
 - Allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'amministrazione abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile;
 - In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente/amministratore;
 - Rilevanza disciplinare del fatto contestato, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
 - Contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente/amministratore e l'interesse dell'Amministrazione;
 - Estraneità dell'Amministrazione rispetto all'agire del dipendente/amministratore;
 - Nei giudizi per responsabilità penale legata a condotte di natura corruttiva che ai secondo la deliberazione dell'ANAC n. 215 del 26.03.2019 comportano la rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.lgs. 165/2001 ovvero per i seguenti reati: articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente e/ amministratore.

Art. 5

Condizioni di rimborso

1. Il rimborso delle spese legali comprende il compenso relativo all'assistenza in favore del dipendente o amministratore di un solo legale, connessa ai vari gradi di giudizio, ed è corrisposto esclusivamente - accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento - a seguito di decisione definitiva favorevole, previa presentazione della relativa regolare documentazione.
2. Al fine di garantire una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche, il dipendente e/o amministratore sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento, appena avuto conoscenza del procedimento giudiziario a suo carico, deve comunicarlo immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, in via riservata al Segretario Generale e al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso. La comunicazione deve, in ogni caso, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3. L'istanza di ammissione al patrocinio legale, redatta in carta semplice deve contenere, a pena di inammissibilità:
- a) Dati anagrafici e di servizio del soggetto interessato;
 - b) Precisa indicazione del procedimento giudiziario a proprio carico;
 - c) Nominativo del legale (con i dati relativi allo studio) di cui il dipendente/amministratore intende avvalersi;
 - d) Impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
 - e) Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'avvenuta eventuale stipulazione di polizze che potrebbero conferire al dipendente/amministratore il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi da parte di compagnie assicurative;
 - f) Sintetica illustrazione dei fatti da cui è insorta la questione legale.
 - g) Dichiarare l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- 1. Copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione processuale relativa al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - 2. Il preventivo di spesa, pattuito con il legale prescelto, redatto in conformità ai parametri forensi approvati con decreto del Ministero della Giustizia, distinto per le diverse fasi, firmato e datato. Il patrocinio, soggetto al gradimento del Comune, è, in ogni caso, escluso nei confronti del legale indicato dal dipendente/amministratore, in presenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto al medesimo legale per patrocinio contro l'Ente, in corso o per sussistenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi professionali nell'interesse dell'Ente medesimo.
4. Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie il dipendente e/o amministratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
5. Il rimborso potrà essere richiesto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non oltre due anni dalla data medesima.

Art. 6

Adempimenti dell'Amministrazione

1. Il Responsabile dell'Area ove è incardinato l'Ufficio Contenzioso, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente/amministratore, deve istruire l'istanza valutando preliminarmente la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- 1) se ricorre in concreto per l'Ente la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi e/o la propria immagine;
- 2) la diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla carica espletata dal dipendente/amministratore;
- 3) la carenza di conflitto di interesse, ovvero la mancanza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente/amministratore e l'interesse dell'Amministrazione;
- 4) l'avvenuto corretto espletamento della procedura indicata al precedente art. 5.

2. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del dipendente e/o amministratore e dell'istruttoria del competente ufficio di cui al comma 1 del presente articolo,

l'Amministrazione, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, dovrà esprimere il proprio gradimento sulla nomina del difensore attraverso una deliberazione della Giunta Comunale, senza che ciò significhi riconoscimento del diritto al rimborso, che potrà essere verificato solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento. Il provvedimento di accoglimento o di diniego dovrà essere comunicato all'istante entro il termine di giorni trenta. Nel caso in cui l'Ente non ritenga sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, provvederà a comunicare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda secondo le prescrizioni contenute nell'art. 10-bis della Legge 241/1990, come recepito nell'ordinamento regionale dalla L.R. 7/2019. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere alternativamente:

- a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale (solo per il personale dipendente).
- b) al rimborso delle spese legali.

4. Nel provvedimento è indicato il gradimento dell'Ente sul nominativo del legale individuato. Il provvedimento di diniego, in caso di insussistenza dei presupposti legittimanti l'istanza sotto il profilo del conflitto di interessi o altro profilo, viene comunicato dal dirigente competente senza indugio al dipendente, con eventuale riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito.

5. Il dipendente inizialmente non ammesso al rimborso delle spese di difesa per presunto conflitto d'interesse, qualora l'Amministrazione, all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza dello stesso, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto riconosciuto congruo, in presenza di tutti gli altri ulteriori presupposti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Limiti al rimborso

1. Il rimborso delle spese legali è riconosciuto **nei minimi dei valori** di liquidazione fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e ss.mm.ii.
2. Oltre il limite di cui al precedente comma 1, restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali.
3. Il rimborso delle spese sostenute per il giudizio sono soggette a compensazione con eventuali crediti di qualsiasi natura e tipo che l'Amministrazione vanta nei confronti del dipendente o amministratore richiedente, ivi compresi i crediti tributari.
4. Non è ammesso il rimborso delle spese legali in mancanza dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente Regolamento così come il rimborso di spese legali non documentate e ritenute non congrue dall'amministrazione.
5. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore.

6. Non è ammesso alcun rimborso nel caso che nello stesso procedimento siano contestati più capi di imputazione o più fatti o atti e per alcuno di essi sia stata riconosciuta la responsabilità del dipendente e/o dell'amministratore.
7. Non sono ammessi a rimborso altre spese, ad esempio quelle relative a trasferte.
8. Non è ammesso rimborso per quelle spese del giudizio sostenute o rimborsate da Compagnia Assicuratrice.
9. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese, il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte ed il Comune dovrà rimborsare solo l'eventuale differenza. Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate sole se facenti parte di uno specifico accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente. Il rimborso viene effettuato esclusivamente a nome del dipendente.
10. L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi al dipendente/amministratore, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente/amministratore abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "SPESE TUTELA GIUDIZIARIA" o equivalenti diciture.

Art. 8 - Procedimento per la liquidazione del rimborso

1. All'esito del giudizio definitivo, nei termini e secondo le condizioni di cui al presente Regolamento, il dipendente e/o Amministratore interessato dovrà presentare all'Ufficio comunale competente:
 - a. istanza di rimborso delle spese legali contenente la documentazione che giustifichi le stesse (sentenza o provvedimento definitivo, in copia conforme, nonché copia di ogni ulteriore documentazione che l'Ufficio istruttore del comune può richiedere al fine di verificare rigorosamente le spese relative all'opera professionale prestata, delle quali si intende chiedere il rimborso). Sono pertanto escluse dal rimborso le spese non documentate.
 - b. parcella analitica (secondo i parametri vigenti approvati dal Ministero della Giustizia) e quietanzata del proprio legale di fiducia.
2. La verifica e la valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dall'Ufficio Affari Legali. Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente e/o amministratore è limitato a quelle strettamente necessarie per la sua difesa come risultanti dalla parcella debitamente quietanzata conforme alle tariffe professionali vigenti nonché agli accordi intercorsi tra le parti, nei minimi dei valori di liquidazione fissati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adequatezza della "parcella" a tal fine potendosi rivolgere, per un'ulteriore valutazione in proposito, al Consiglio dell'Ordine Forense, ferma restando la non vincolatività del parere espresso sulla parcella

dell'avvocato dal competente organo professionale.

4. L'Ufficio Affari Legali del Comune provvederà alla liquidazione del rimborso con apposita determinazione, entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dalle disposizioni in materia nonché della disponibilità finanziaria nel bilancio; detto termine è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione nonché nell'ipotesi di insufficienza delle risorse economiche nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso o in caso di bilancio provvisorio.
5. Nei casi di sospensione, il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione richiesta e idonea a definire il procedimento istruttorio nonché dalla disponibilità finanziaria del bilancio.

Art. 9

Assunzione diretta degli oneri legali per i dipendenti

1. Il dipendente, ai sensi dell'articolo 28 del CCNL del 14.9.2000 ed il dirigente, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 12.02.2002 può, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 5 lett. del presente regolamento, chiedere l'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'amministrazione. L'assunzione diretta degli oneri è ammessa solo per i procedimenti in sede penale e civile con esclusione dei procedimenti giudiziari per responsabilità amministrativa e dei procedimenti di responsabilità contabile innanzi a alla Corte dei Conti per i quali è possibile solo il rimborso delle spese a posteriori. Restano altresì esclusi dalla assunzione diretta degli oneri, gli amministratori per i quali il legislatore a differenza dei lavoratori prevede la possibilità del rimborso a posteriore con esclusione della anticipazione diretta ed in presenza delle seguenti condizioni:
 - assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
 - presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - assenza di dolo o colpa grave;
 - ove non ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei termini indicati all'art. 2, comma 3;
 - entro il limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - esclusivamente per le sentenze di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione.
2. L'Amministrazione, effettuate le debite valutazioni sulla insussistenza di un possibile conflitto di interessi, può garantire il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dalla apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'amministrazione stessa.

3. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico legale, scelto dal dipendente e autorizzato dall'amministrazione, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.
4. Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa.
5. La restituzione sarà dovuta anche nel caso in cui a seguito della sentenza definitiva si ravvisi l'inesistenza di uno degli altri requisiti previsti (ad esempio conflitto di interessi) o nel caso in cui la sentenza favorevole al dipendente sia modificata a seguito di appello.
6. La restituzione potrà avvenire anche con prelievo diretto sulla retribuzione e, in tal caso, può essere ammessa una rateizzazione con maggiorazione degli interessi legali.

Art. 10

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile, penale e amministrativo nonché alle vigenti disposizioni normative contrattuali e legislative in materia.
2. L'Amministrazione è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di privacy ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti, ivi compreso il rimborso delle spese legali.
3. Il Presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche con riguardo ai procedimenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le cui spese legali sostenute non abbiano formato già oggetto di richiesta di rimborso all'ente.